



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV191 Milan – Clausole rimborso biglietti

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV191 Milan– *Clausole rimborso biglietti*, nei confronti della società A.C. Milan S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole contenute nelle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare stagione sportiva 2019-2020*”.

[OMISSIS]

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute nelle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare stagione sportiva 2019-2020*”:

- i) “**Art. 3** *Eventuali variazioni dei calendari, con conseguente modifica di data od orario di disputa delle gare devono considerarsi usuali e devono pertanto essere tenute in conto dal Titolare all'atto dell'acquisto dei Titoli di accesso. Tali variazioni, salvo che non prevedano uno spostamento superiore a giorni 7 (sette) della gara, non danno diritto al rimborso del prezzo dei Titoli di accesso, né all'indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento di danni, nonché al risarcimento delle eventuali spese, di qualsivoglia natura, sostenute da parte del Titolare in conseguenza della suddetta variazione. In ogni caso, anche nell'eventualità di variazione superiore a giorni 7 (sette) è prevista unicamente la possibilità di rimborso del titolo di accesso, con esplicita esclusione di ogni spesa accessoria sostenuta da parte del Titolare in conseguenza della suddetta variazione*”;
- ii) “**Art. 10** *In caso di gare disputate in campo neutro, l'AC Milan non risponde delle spese sostenute dal titolare per raggiungere la località ove esso è ubicato*”.

[OMISSIS]

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

[OMISSIS]

Le clausole di cui al paragrafo II, lettere *i*) e *ii*) del presente provvedimento, risultano vessatorie nella misura in cui escludono la responsabilità della società con riferimento alle ipotesi di modifica

della data di disputa della gara, ovvero di disputa della gara in campo neutro. In particolare, le clausole disconoscono il diritto del consumatore: (i) ad ottenere in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione il rimborso del biglietto, con la sola eccezione che lo spostamento della gara sia superiore a sette giorni; (ii) a conseguire in caso di inadempimento colpevole della società, oltre al rimborso del costo del singolo titolo di accesso, anche il risarcimento del danno.

[OMISSIS]

Le clausole contrattuali in esame, pertanto, risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), e 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di inadempimento contrattuale imputabile alla società.

Nel corso del procedimento, la società A.C. Milan S.p.A. ha rappresentato di voler adottare una nuova versione delle clausole in esame che rimuovono i profili di vessatorietà oggetto del presente procedimento. [OMISSIS] Ciò posto, la nuova versione degli artt. 3 e 10 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare stagione sportiva 2019-2020*”, di cui al punto **19** del presente provvedimento, non integra una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e 2, lettera b), e 34, comma 1, del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che la nuova versione degli artt. 3 e 10 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare stagione sportiva 2019-2020*”, di cui al punto **19** del presente provvedimento, non integra una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e 2, lettera b), e 34, comma 1, del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

DELIBERA

- a) che le clausole di cui agli artt. 3 e 10 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare stagione sportiva 2019-2020*” della società A.C. Milan S.p.A., descritte al punto II, lettere i) e ii), del presente provvedimento, integrano fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- b) che la nuova versione degli artt. 3 e 10 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare stagione sportiva 2019-2020*”, comunicata dalla società A.C. Milan S.p.A. in data 10 febbraio 2020 e 1° luglio 2020, descritte al punto 19 del presente provvedimento, non integra una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e 2, lettera b), e 34, comma 1, del Codice del Consumo.
- c) [OMISSIS]